

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (70)1365

Vol. 1970/0204

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(70) 1365 def.

Bruxelles, 4 dicembre 1970

PARERE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

del 4 dicembre 1970,

indirizzato al Governo del Granducato di Lussemburgo, in merito al progetto di regolamento granducale relativo all'esecuzione del regolamento (CEE) no. 1174/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, concernente l'istituzione di un sistema di tariffe a forcelle applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri

COM(70) 1365 def.

PARERE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

del 4 dicembre 1970,

indirizzato al Governo del Granducato di Lussemburgo, in merito al progetto di regolamento granducale relativo all'esecuzione del regolamento (CEE) no. 1174/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, concernente l'istituzione di un sistema di tariffe a forcelle applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri

La Rappresentanza permanente del Granducato di Lussemburgo ha comunicato alla Commissione, con lettera del 2 luglio 1970, un progetto di regolamento granducale relativo all'esecuzione del regolamento (CEE) no. 1174/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, concernente l'istituzione di un sistema di tariffe a forcelle applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri (1) e del regolamento (CEE) no. 358/69 della Commissione, del 26 febbraio 1969, che fissa le condizioni e le modalità della divulgazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto che si scostano dalle tariffe pubblicate (2).

In seguito a una riunione d'informazione con i servizi della Commissione, la Rappresentanza Permanente del Granducato di Lussemburgo ha comunicato alla Commissione, con lettera del 18 agosto 1970, un testo contenente alcune modifiche formali rispetto al progetto iniziale.

Tali comunicazioni costituiscono una consultazione della Commissione sul suddetto progetto di regolamento granducale, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) no. 1174/68 e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) no. 358/69.

La Commissione non ritiene necessario prendere l'iniziativa di una consultazione con gli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) no. 1174/68.

Essa emette sul progetto di regolamento granducale in questione il seguente parere.

(1) G.U. no. L 194 del 6 agosto 1968, pagina 1

(2) G.U. no. L 53 del 4 marzo 1969, pagina 1

1. Il progetto di regolamento granducale mira a creare gli strumenti necessari all'esecuzione, nel Granducato di Lussemburgo, delle disposizioni dei regolamenti (CEE) no. 1174/68 e (CEE) no. 358/69.

In particolare:

- l'articolo 2 designa il Ministro dei Trasporti come autorità competente, ai sensi dei succitati regolamenti, per la messa in applicazione e la pubblicazione delle tariffe, per il controllo e per l'eventuale approvazione preventiva dei contratti particolari, per la comunicazione degli elementi dei medesimi contratti all'organismo incaricato della loro divulgazione, nonchè per l'esecuzione delle inchieste per sondaggio sui prezzi praticati all'interno delle forcelle tariffarie;
- l'articolo 3 disciplina la divulgazione dei contratti particolari conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) no. 1174/68 e a quelle del regolamento (CEE) no. 358/69;
- l'articolo 4 estende le disposizioni relative alle sanzioni previste dalla legge lussemburghese del 12 giugno 1965 sui trasporti stradali, alle infrazioni al regolamento (CEE) no. 1174/68;
- l'articolo 5 rinvia alla legge medesima per l'esecuzione del controllo dell'osservanza del regolamento (CEE) no. 1174/68 e dell'applicazione delle tariffe.

2. La Commissione si rammarica di dover constatare che il suddetto progetto è stato presentato con evidente ritardo rispetto ai termini stabiliti dal regolamento (CEE) no. 1174/68 per l'effettiva applicazione dal regime da esso instaurato.

3. La Commissione ritiene che, per le materie disciplinate dagli articoli 2 e 3, il progetto di regolamento granducale è conforme, nello spirito e nel contenuto, alle esigenze dei regolamenti (CEE) no. 1174/68 e no. 358/69.

Essa peraltro ritiene che, in materia di controllo e di sanzioni, il suddetto progetto di regolamento soddisfi soltanto in modo imperfetto tali esigenze e in particolare il disposto dell'articolo 12 del regolamento (CEE) no. 1174/68 secondo cui le disposizioni nazionali d'esecuzione devono riguardare, fra l'altro, l'organizzazione, la procedura, e gli strumenti di controllo, nonché le sanzioni applicabili in caso d'infrazione.

- a) Per quanto riguarda il controllo dell'esecuzione del regolamento (CEE) no. 1174/68 e l'applicazione delle tariffe, il progetto di regolamento granducale si limita a rinviare alla legge del 12 giugno 1965 che prevede l'ulteriore adozione di misure di controllo suscettibili di assicurare la corretta esecuzione della legge. Non essendo ancora state decise tali misure, sussiste una lacuna al riguardo, particolarmente circa la organizzazione e la procedura del controllo. Inoltre, trattandosi di assicurare il rispetto effettivo delle tariffe obbligatorie, la Commissione è del parere che tale organizzazione non debba limitarsi alle operazioni di controllo presso i trasportatori, ma debba prevedere anche la possibilità di effettuare verifiche presso i loro corrispondenti (mittenti, destinatari, ausiliari del trasporto), secondo quanto già stabilito in altri Stati membri e secondo quanto previsto dal regolamento granducale del 13 gennaio 1966, concernente l'applicazione di disposizioni non discriminatorie in materia di prezzi e condizioni di trasporto.
- b) Per quanto riguarda le sanzioni, il progetto di regolamento granducale si limita pure ad estendere alle infrazioni tariffarie le sanzioni penali previste dall'articolo 8 della legge del 12 giugno 1965. La Commissione ritiene opportuno che tale sistema di sanzioni esclusivamente penali sia integrato, come avviene in altri Stati membri, con sanzioni amministrative commisurate alla gravità delle infrazioni e in particolare con la sospensione o il ritiro delle autorizzazioni di trasporto, secondo quanto già previsto a titolo di sanzione nel quadro del regolamento granducale del 29 novembre 1967.

4. Concludendo, pur esprimendo parere in linea di massima favorevole sul progetto di regolamento granducale relativo all'esecuzione dei regolamenti (CEE) no. 1174/68 e (CEE) no. 358/69, la Commissione formula al riguardo le osservazioni di cui al precedente paragrafo 3, lettere a) e b).

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1970

Per la Commissione

Il Presidente

(f.to) Franco M. MALFATTI